

Parco naturale regionale di Tepilora

Statuto

Comuni di

**Bitti, Lodè, Posada, Torpè, Amministrazione Provinciale di Nuoro, EnteForeste-Nuoro
R.A.S. Assessorato Difesa dell'Ambiente**

TITOLO I ***Principi generali***

Art. 1

Natura giuridica

1. È costituito ai sensi e per le finalità di cui alla Legge Regionale n. 21 del 21.10.2014 l'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale di Tepilora. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge Regionale n. 21 del 21.10.2014.
2. L'Ente Parco ha sede legale e amministrativa nel Comune di Bitti, via G.Asproni.

Art. 2

Competenza territoriale

1. L'Ente Parco esercita le competenze, in base alla legge istitutiva, sul territorio del Parco Naturale Regionale di Tepilora, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, pubblicata nel Buras n. 52 del 30/10/2014.
2. Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco in sede di approvazione del Piano del Parco di cui all'art.11 della legge istitutiva, comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale del Parco.

Art. 3

Finalità

1. L'Ente Parco ha il compito di promuovere le iniziative al fine di conseguire le finalità istitutive del Parco naturale regionale di Tepilora che sono:
 - A. Tutelare il patrimonio ambientale del territorio attraverso la realizzazione di interventi di:
 - 1) ripristino e rinaturalizzazione del paesaggio fluviale, delle zone umide, degli ambienti costieri e riparali, ove degradati, anche al fine di ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat;
 - 2) recupero e salvaguardia delle funzionalità generali del sistema idrologico, nella salvaguardia degli equilibri idraulici ed idrogeologici e nell'attuazione di interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;
 - 3) contrasto al fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa, attraverso la regolamentazione delle attività che comportano la diminuzione del trasporto solido, quali la realizzazione di nuovi sbarramenti artificiali.
 - B. Promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione, finalizzate alla conservazione della biodiversità e alla protezione della risorsa idrica e fluviale quali:
 - 1) monitoraggio delle componenti ambientali del territorio e delle pressioni che incidono negativamente sulla biodiversità (monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi);
 - 2) organizzazione, anche d'intesa con la Regione, l'Ente Foreste e la Provincia competente "o l'ente intermedio che, al termine del processo complessivo di riforma del sistema degli enti locali in atto, succede nell'esercizio delle cessate funzioni provinciali", di speciali corsi di formazione per le diverse attività di interesse del parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali- escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti, riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del Parco.
 - C. Promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile, che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, che incentivi la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili

con le finalità della L.R. n. 21 del 21.10.2014, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti attraverso la:

- 1) promozione dell'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, che incentiva forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;
- 2) promozione ed incentivazione del settore agro-silvo-pastorale, anche tramite l'adozione di tecniche culturali biologiche e a basso impatto ambientale;
- 3) regolamentazione della pesca tradizionale, sportiva e professionale;
- 4) valorizzazione delle aree ripariali del fiume e dell'intero compendio boschivo anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;
- 5) manutenzione e valorizzazione del sistema viabile interno, delle strutture esistenti ed all'incentivazione di iniziative per la mobilità lenta;
- 6) promozione di attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti fluviali e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;
- 7) agevolazione, anche in forma di cooperativa, di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;
- 8) promozione e gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;
- 9) individuazione di forme di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;
- 10) valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità.

D. Tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso e difendere le tipicità, le tradizioni e la cultura locale attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente Parco predispone il piano del parco, il programma di sviluppo economico e sociale, il regolamento previsti dall'art. 10 Legge Regionale n. 21 del 24.10.2014, e attiva procedure per la definizione di accordi di programma di cui all'art.15 della legge medesima. Per il raggiungimento delle proprie finalità può inoltre promuovere e attivare accordi, programmi e progetti aventi ad oggetto l'impiego coordinato di risorse finanziarie, può concedere contributi o borse di studio per favorire la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze sul Parco o per incentivare lo sviluppo economico sostenibile delle risorse od attività che ricadono nell'area Parco.

Art. 4

Nome e simbolo del Parco

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome "Parco Naturale Regionale di Tepilora", con il simbolo approvato dall'Assemblea.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema.
3. L'Ente Parco può concedere, con apposita convenzione, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e beni locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco, se prodotti ed eventualmente trasformati nel territorio in questione. Tale diritto può essere concesso, previa autorizzazione del Presidente, a terzi pubblici o privati, con preferenza ai residenti nell'ambito territoriale del Parco, che ne facciano richiesta esclusivamente per le finalità del Parco e per il tempo indicato nel provvedimento che lo autorizza.

TITOLO II **Organizzazione del Parco**

Art. 5

Organi del Parco

1. Sono organi dell'Ente Parco:
 - a. L'Assemblea
 - b. Il Presidente
 - c. Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

L'Assemblea – Composizione e insediamento

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Parco; per il primo insediamento è nominata con decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente, i componenti e i loro rappresentanti decadono allo scadere del mandato elettivo e subentrano per titolo i nuovi eletti. Essa è costituita:
 - a. dal Presidente della Provincia di Nuoro o dal legale rappresentante dell'ente intermedio che, al termine del processo complessivo di riforma del sistema degli enti locali in atto, succede nell'esercizio delle cessate funzioni provinciali o da un suo delegato;
 - b. dai Sindaci dei Comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco;
 - c. dal Presidente dell'Ente Foreste della Sardegna o da un suo delegato;
 - d. dall'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente o da un suo delegato.
2. L'assemblea elegge, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio Presidente, che assume il ruolo di Presidente del Parco. Il Presidente provvede a convocarla almeno tre volte l'anno e quando richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione. La convocazione per il primo insediamento dell'Assemblea è effettuata dall'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.
3. L'Assemblea può eleggere, al proprio interno, un vice presidente secondo le modalità e con le funzioni stabilite nel presente statuto dall'art 10.

Art. 7

Attribuzioni dell'Assemblea

1. All'assemblea compete:
 - a. formulare gli indirizzi relativamente all'attività tecnica-amministrativa dell'Ente Parco;
 - b. predisporre il Piano del Parco, il programma di sviluppo economico e sociale ed il regolamento, tutti da sottoporre all'approvazione finale della Regione;
 - c. predisporre ed approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;
 - d. nominare il Direttore del Parco;
 - e. approvare la dotazione organica e il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente;
 - f. designare i revisori dei conti.
 - g. Approvare il Regolamento di Contabilità.
2. I componenti dell'assemblea durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'ente di provenienza.
3. La direzione del Parco fornisce all'Assemblea il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il direttore del Parco.

Art. 8

Validità delle sedute dell'Assemblea

1. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. In caso di assenza del Presidente presiede il Vicepresidente; in caso di contestuale assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede il componente dell'Assemblea più anziano di età.
3. L'Assemblea delibera con votazione palese e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. I componenti dell'Assemblea non possono partecipare alle sedute riguardanti casi di incompatibilità proprie o previste dalla legge. In tal caso la loro assenza non concorre a determinare la validità della seduta.

Art. 9

Il Presidente del Parco – Attribuzioni

1. Il Presidente del Parco ha rappresentanza legale dell'Ente, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessarie per la tutela degli interessi e dell'immagine del Parco. Il Presidente è eletto ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 21 del 21.10.2014, è nominato con decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente e dura in carica tre anni, e comunque non oltre il mandato nell'ente di provenienza.
2. Il Presidente del Parco svolge le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea del Parco;
 - b. sovrintende al buon funzionamento dell'Ente;
 - c. impartisce al Direttore del Parco le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
 - d. esplica le funzioni che gli sono attribuite dall'Assemblea ed adotta, in caso di necessità e di urgenza, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea da sottoporre a ratifica nella prima seduta immediatamente successiva e comunque non oltre 30 giorni dal provvedimento;
 - e. promuove iniziative di partecipazione delle associazioni e dei cittadini alle attività dell'Ente Parco;
 - f. cura i rapporti con gli enti interessati alla gestione del Parco al fine di un coordinamento delle attività;
 - g. può delegare atti e competenze ai singoli componenti dell'Assemblea.
 - h. provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Ente Parco presso enti, società e associazioni.

Art. 10

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea del Parco tra i suoi membri, a maggioranza assoluta ed a votazione palese.
2. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza prevista dalla prima votazione, è eletto, con ulteriore votazione, il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
3. Il Vicepresidente non è organo dell'Ente; esso sostituisce, in caso di indisponibilità temporanea, assenza o impedimento, il Presidente del Parco avvalendosi di poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Art. 11

Il collegio dei revisori dei conti

1. Fanno parte del Collegio dei revisori dei conti tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della

- direttiva n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), designati dall'assemblea.
2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente, i revisori durano in carica tre anni, possono essere riconfermati una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.
 3. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'Ente Parco. Essi, inoltre, rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandato e, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Parco, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.
 4. I revisori operano a titolo onorifico e ad essi possono essere esclusivamente rimborsate le spese sostenute.

Art. 12

Il Direttore

1. Il Direttore del Parco è nominato dall'Assemblea del Parco a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella gestione e nel coordinamento di strutture organizzative complesse, presso organismi privati o enti pubblici, possibilmente con esperienze maturate nella gestione di progetti finanziati con risorse comunitarie; per la nomina del primo Direttore le procedure di selezione sono gestite dal comune in cui ha sede legale il parco; successivamente provvede il Direttore del Parco, oppure nel caso d'incompatibilità l'Assemblea attiva il potere sostitutivo.
2. Il Direttore può essere incaricato per un periodo massimo di cinque anni, allo scadere dei quali decade automaticamente. Egli può partecipare alla successiva selezione, ma non ricevere l'incarico più di due volte e comunque per non oltre dieci anni complessivamente.
3. Al Direttore spetta il trattamento economico stabilito per i dirigenti degli enti locali.
4. Il Direttore è responsabile della gestione operativa dell'Ente Parco e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Parco verso l'esterno, non riservati espressamente dallo Statuto all'Assemblea e al Presidente. A tali fini al Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi.
5. Il Direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza. In particolare, il Direttore del Parco è l'organo responsabile della gestione dell'Ente e risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni all'Assemblea. Ad esso spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di diritto privato, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, sulla base delle direttive impartite dal Presidente e dall'Assemblea.
6. Al Direttore del Parco sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. formulare proposte al Presidente e all'Assemblea per la definizione di obiettivi e di programmi a carattere unitario e in ordine alle necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
 - b. pianificare l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati, promuovendo l'efficacia e l'efficienza delle strutture;
 - c. curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
 - d. partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e svolgerne le funzioni di segretario, formulare pareri ed esprimere valutazioni di ordine tecnico-giuridico;
 - e. predisporre lo schema di programma del bilancio e del conto consuntivo;
 - f. adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, secondo le attribuzioni specificate dal regolamento del personale;

- g. individuare le modalità di organizzazione interna dell'Ente e provvedere direttamente alla gestione del personale;
 - h. attribuire al personale i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
 - i. coordinare, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241, la comunicazione interna e i processi di formazione;
 - j. proporre, nei confronti dei dipendenti, l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penali, civili, amministrativo-contabili e disciplinari;
 - k. esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza, in coerenza con le attribuzioni specificate dal regolamento del personale e dal regolamento di contabilità;
 - l. esercitare il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere, nei limiti delle funzioni attribuite dal regolamento del personale;
7. Il parere di legittimità del Direttore è obbligatorio ed è formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti di gestione e su quelli che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

Art. 13

Organi consultivi: il Comitato scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico può avvalersi della collaborazione di un Comitato scientifico di Consulenza.
2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 3 membri. È presieduto dal Direttore, durano in carica per un periodo pari alla durata dell'Assemblea e sono rinnovabili. Non possono far parte del Comitato Scientifico i componenti dell'Assemblea.
3. I componenti del Comitato Scientifico sono prescelti fra esperti provenienti da Enti di ricerca, Istituti pubblici o privati, con il possesso di titoli ed esperienza attinenti alle finalità del Parco.

TITOLO III

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 14

Servizi e personale del Parco

1. Il Parco può avvalersi sia di personale proprio, sia di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici. Esso si dota di una propria struttura tecnico amministrativa posta alle dipendenze del Direttore.
2. Per il conseguimento dei propri fini, l'Ente Parco può fare ricorso a contratti a tempo determinato, a collaborazioni esterne, a incarichi professionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia per gli EE.LL.
3. L'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego del personale del parco sono disciplinati dallo specifico regolamento del personale, approvato dall'Assemblea. Il regolamento del personale, comprensivo della relativa pianta organica, è sottoposto al parere della Regione. Esso deve uniformarsi, salvo gli adattamenti necessari, alla disciplina vigente per i dipendenti degli EE.LL.
4. Il personale dell'Ente Foreste della Sardegna che opera nel territorio del Parco svolge la propria attività al servizio funzionale del Parco sulla base di specifica intesa tra la direzione del Parco e la direzione dell'Ente Foreste della Sardegna.
5. Per la gestione dei servizi e delle attività economiche del Parco, con esclusione della vigilanza, l'Ente Parco può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.
6. Il Parco adotta il Regolamento di Contabilità approvato dall'Assemblea.

TITOLO IV
Disposizioni in materia di patrimonio e finanze

Art. 15

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente Parco è costituito da:
 - beni mobili e immobili messi a disposizione dai Comuni e Enti facenti parte del Parco;
 - beni mobili e immobili messi a disposizione da altri enti pubblici;
 - beni mobili e immobili derivanti da acquisti, donazioni, permuta, lasciti;
 - da ogni diritto che venga acquisito dall'Ente Parco o a questa devoluto.
2. Alla cessazione dell'Ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti partecipanti secondo criteri stabiliti dall'Assemblea, rispettando il principio dell'appartenenza territoriale.

Art. 16

Esercizio finanziario dell'Ente Parco

1. La legge riconosce all'Ente Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. L'Assemblea del Parco predispone ed approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo nei termini previsti dalle normative in materia.
4. L'Ente Parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

Art. 17

Entrate dell'Ente Parco

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
 - a. contributi ordinari e straordinari dello Stato;
 - b. contributi dell'Unione Europea;
 - c. contributi della Regione;
 - d. contributi degli altri soggetti partecipanti all'Ente Parco;
 - e. contributi e finanziamenti di specifici progetti;
 - f. lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe provenienti da forniture di servizi, da concessioni e da attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni, ed ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'Ente con un contributo annuale.
3. La partecipazione finanziaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'Ente Parco è determinata nello statuto.
4. Eventuali partecipazioni finanziarie da parte degli Enti aderenti.

TITOLO V
Norme finali

Art. 18

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del Parco e la competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita al Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna).

Art. 19

Illeciti, accertamenti e sanzioni

1. L'Assemblea del Parco predispone un regolamento contenente obblighi, divieti ed eventuali deroghe relativi ai territori ricompresi nella perimetrazione del Parco Naturale Regionale di Tepilora, nonché le sanzioni amministrative per i corrispondenti illeciti ed il procedimento di accertamento, applicazione ed irrogazione delle sanzioni.

Art. 20

Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Ente Parco sono pubblici e devono essere affissi nel proprio Albo Pretorio on line e in quelli comunali secondo le disposizioni stabilite per gli EE.LL. È istituito presso la sede del Parco un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.

Art. 21

1. Le successive modificazioni Statutarie saranno apportate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei presenti, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta nella seconda votazione.